



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA REGIONE ABRUZZO

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

(ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Finalizzato alla Attuazione del programma tecnico-scientifico

“Aggiornamento e integrazione delle statistiche forestali della Regione Abruzzo per la pianificazione e la programmazione delle politiche regionali di settore: attività preliminari e preparatorie alla conduzione dell’Inventario Forestale Regionale dell’Abruzzo (IFRA-1)”

Tra la **Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura** (di seguito denominato “DPD”), con sede amministrativa in via Catullo 17, Pescara, nella persona del Direttore pro-tempore Dott.ssa Elena SICO, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù della DGR n.469 del 01/08/2024.;

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, (di seguito anche **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, con sede legale in Roma, via della Navicella n. 2-4, CAP 00184, rappresentato dal Direttore Generale del CREA f.f, Dott.ssa Laura Proietti, [REDACTED] delegata alla sottoscrizione di tutti gli Accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai

sensi dell' art. 15 della Legge 241/90 con Delibera n. 4-2024 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 02-05-2024 (prot. 0040139 del 08/05/2024

– I)

Premesso che:

- la Regione Abruzzo con Legge regionale n. 3 del 4 gennaio 2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” ha riconosciuto il bosco ed i pascoli quali risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività, il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed ambientali, la funzione imprescindibile di esse nella stabilizzazione del clima, nonché il rilevante apporto dei sistemi silvo-pastorali per lo sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo;
- la Regione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della LR 3/2014 e s.m.i, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con particolare riguardo ad obiettivi di: miglioramento e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio, del paesaggio, della biodiversità, delle aree di rilevante valore ambientale; tutela e sviluppo dei sistemi silvo-pastorali e delle aree montane e interne;
- la Regione, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 3/2014 promuove la pianificazione e la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della legge e garantire la gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli, la loro tutela, conservazione e valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale e delle comunità locali;
- secondo quanto disposto dalla L.R. 3/2014 la pianificazione, che ha come presupposto fondamentale la conoscenza delle risorse del territorio in rapporto ai fattori ambientali, sociali ed economici, è articolata su tre livelli: regionale, mediante il Piano forestale regionale (PFR); sovra comunale, mediante il Piano

forestale di indirizzo territoriale (PFIT); di singola proprietà, mediante il Piano di gestione silvo-pastorale (PdG) o il Piano di coltura e conservazione (PCC);

– il Piano forestale regionale, che costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche silvo-pastorali della Regione, individua, in coerenza con le finalità della legge ed in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria, gli obiettivi e le strategie da perseguire nel periodo della sua validità, provvedendo in particolare a: verificare lo stato, le caratteristiche e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione ambientale e territoriale della Regione ed alla sua economia; stabilire gli obiettivi strategici nel settore silvo-pastorale indicando gli indirizzi e i criteri generali di realizzazione dei medesimi, le previsioni di spesa e le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti; individuare gli interventi per l'attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e comunitarie inerenti il settore silvo-pastorale; individuare, con riferimento a criteri e indicatori di gestione sostenibile adottati a livello internazionale, modalità di gestione ed utilizzazione dei boschi e dei pascoli in grado di garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale degli interventi anche al fine di rilanciare l'economia e contrastare lo spopolamento delle aree montane ed interne della Regione;

– per la redazione degli strumenti di Pianificazione previsti dalla L.R. 3/2014 risulta di fondamentale importanza la conoscenza approfondita delle risorse silvo-pastorali regionali;

– per i fini di cui sopra la L.R. 3/2014 all'articolo 16 dispone la realizzazione e l'aggiornamento della Carta dei tipi forestali e dell'Inventario forestale regionale e stabilisce che il competente Servizio regionale può a tal fine avvalersi di enti e istituzioni operanti nel settore forestale;

– la Regione Abruzzo, nel perseguimento delle finalità sopra richiamate e nella realizzazione delle connesse attività ritiene utile il costante sviluppo di ogni

sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale volta ad approfondire la conoscenza, la gestione anche sostenibile del proprio patrimonio agro-silvo-pastorale;

– la Regione svolge le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 6 della L.R. 3/2014 mediante il Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, attualmente incardinato nel Dipartimento Agricoltura (DPD);

– il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/99 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è un Ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali, fra i quali si colloca il Centro di ricerca Foreste e Legno (di seguito CREA-FL);

– il CREA, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

– il CREA-FL è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un'istituzione di eccellenza scientifica in riferimento allo sviluppo e sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per la gestione sostenibile delle foreste e dell'arboricoltura da legno, per il miglioramento genetico degli alberi forestali e la conservazione e la gestione della biodiversità, per il monitoraggio, la pianificazione e l'assestamento forestale, per la valorizzazione delle produzioni legnose e non legnose dei boschi e delle piantagioni forestali;

- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune e pertanto intendono stipulare un Accordo che ne definisca il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici;
- il presente Accordo è diretto a perseguire finalità a vantaggio e nell'interesse della collettività e si realizza nell'ambito di una cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune alle parti che si esplica in attività istituzionale di ricerca e supporto scientifico propria del CREA-FL complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria della Istituzione/Amministrazione pubblica DPD.

Considerato che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario volto a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.
- i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, in riferimento alla ricerca di soluzioni innovative finalizzate all'inventariazione e al monitoraggio delle risorse silvo-pastorali, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere quale oggetto del presente Accordo;

– la Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo (L.R. 3/2014)

all'Art. 16 prevede che il DPD provveda alla realizzazione dell'Inventario forestale regionale anche avvalendosi della collaborazione di enti e istituzioni pubbliche operanti nel settore forestale;

– il CREA-FL ha svolto il ruolo di referente tecnico-scientifico per gli Inventari Forestali Nazionali fino ad ora realizzati, a seguito di Accordi di Collaborazione con i Ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente, con il Corpo Forestale dello Stato e con il Comando Unità Forestali per la Tutela Ambientale forestale e agroalimentare dei Carabinieri;

– CREA-FL svolge attività di rappresentanza a livello nazionale nei tavoli tecnici e organismi incaricati di redigere i report previsti dagli accordi internazionali sulla tutela delle foreste e del clima anche mediante l'armonizzazione delle statistiche;

– L'esperienza pluriennale maturata da CREA-FL nell'ambito della realizzazione di inventari forestali e dell'impiego delle statistiche forestali nell'ambito di reporting internazionale rappresenta un elemento di economicità ed efficienza nel garantire la coerenza con gli standard vigenti a livello nazionale e comunitario, richiesti dal sopra citato articolo 6 della L.R. 3/2004.

– l'ex Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e l'Alpicoltura, ora sede di Trento di CREA-FL, aveva realizzato nel 1998 lo studio di fattibilità per l'Inventario Forestale della Regione Abruzzo;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente trascritte nel presente articolo.

Art 2 Finalità e oggetto della collaborazione

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento per garantire un effettivo perseguimento delle politiche e dei compiti istituzionali loro affidati. Le parti si impongono come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili le risorse di ognuno, sia in termini finanziari che umani, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Il CREA-Centro di ricerca Foreste e Legno e il DPD intendono collaborare per la realizzazione delle attività preliminari e preparatorie alla conduzione dell'Inventario Forestale Regionale dell'Abruzzo (IFRA) (acronimo della presente convenzione operativa *IFRA-1*) così come descritto nell'Allegato tecnico al presente Accordo, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3 - Responsabili delle Parti

I referenti responsabili dell'attività per DPD saranno il Dott. Sabatino Belmaggio e il Dott. Francesco Contu; i referenti responsabili dell'attività per il CREA-FL saranno il Dott. Lucio Di Cosmo e la Dott.ssa Patrizia Gasparini.

Art. 4 - Attività ed impegni delle Parti

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il CREA-FL e DPD si impegnano vicendevolmente come di seguito riportato.

Il CREA attraverso il proprio Centro di ricerca Foreste ed Legno (CREA-FL) si impegna a realizzare attività di studio di natura scientifica e tecnica idonee a proporre soluzioni adottabili per la realizzazione dell'Inventario Forestale della Regione Abruzzo, in linea con la necessità di aggiornare il documento di fattibilità già elaborato dal Centro di Ricerca CREA-FL alla successiva realizzazione dell'inventario forestale nazionale (INFC) nonché a eventuali sopravvenute esigenze

della Regione Abruzzo, al fine assicurare la comparabilità delle statistiche forestali e soddisfare le esigenze informative; le fasi che concorrono all'obiettivo sono specificatamente dettagliate nell'Annesso tecnico al presente Accordo;

DPD si impegna a assicurare la collaborazione tecnica (messa a disposizione delle informazioni e di documentazione tecnica) necessaria al perseguimento delle finalità del presente Accordo, condividere le competenze e le conoscenze che concorrono alla produzione di statistiche coerenti con le definizioni, i programmi e la normativa regionale e nazionale, a interagire in stretta collaborazione con CREA_FL nelle varie fasi dello studio secondo quanto specificatamente dettagliato nell'Annesso tecnico al presente Accordo.

Art. 5 Modalità di esecuzione delle attività

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti prevedono l'utilizzo del proprio personale e delle proprie strutture secondo l'articolazione delle azioni i tempi di esecuzione ed i contributi di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 - Impegni delle Parti ed eventuali trasferimenti finanziari

A causa dell'interesse prevalente di DPD a disporre dei risultati attesi in virtù del proprio specifico ruolo di promotore istituzionale e dell'assegnazione al CREA-FL di attività scientifiche ed operative che determinano costi esecutivi eccedenti il condiviso impegno realizzativo, in relazione alla esecuzione delle attività di cui all'Accordo DPD riconoscerà al CREA-FL una somma di € 65.000,00 (sessantacinquemila), comprensiva di una quota forfettaria per spese generali non superiore al 10% a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo. I trasferimenti finanziari a beneficio del CREA-FL, ed a parziale ristoro dell'impegno economico assunto, saranno utilizzati integralmente per spese concernenti, strettamente ed esclusivamente, la realizzazione delle attività

oggetto del presente Accordo e non rappresentano il corrispettivo di una operazione di scambio beni-servizi.

La Regione Abruzzo si impegna ad effettuare i pagamenti secondo le seguenti modalità:

- Euro 15.000 entro 60 giorni dalla stipula dell’Accordo;
- Euro 30.000 ad un anno dalla stipula dell’Accordo, previa verifica delle attività effettivamente svolte e dei risultati conseguiti;
- Euro 20.000 entro 60 giorni dalla presentazione da parte del CREA FL di relazione finale sull’attività svolta e sui risultati della ricerca e sulla base di comunicazione giustificativa delle spese sostenute.

– Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l’esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell’ambito dell’Accordo in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti. DPD e il CREA potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 2 anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengano in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

L'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le parti si impegnano all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n. 679/2016 e si impegnano sin da ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Art. 11 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia

eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Diritto di recesso

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 60 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e DPD si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 13 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e gli indirizzi di posta elettronica dei

Referenti per le attività sono i seguenti:

per il Dipartimento Agricoltura (DPD): dpd021@pec.regione.abruzzo.it; sabatino.belmaggio@regione.abruzzo.it; francesco.contu@regione.abruzzo.it;

per il CREA-FL: fl@pec.crea.gov.it; lucio.dicosmo@crea.gov.it;

patrizia.gasparini@crea.gov.it

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, Legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente. Ai sensi dell'art. 2, parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese di bollo del presente Accordo saranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Dipartimento Agricoltura Regione Abruzzo	Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura l'Analisi dell'Economia Agraria
Il Direttore pro-tempore Dott.ssa Elena SICO	Il Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Proietti
.....